

Anche il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito Irpef

di Smona Pontellini*

Aumentano i vantaggi e i risparmi fiscali. Grazie all'ultimo parere dell'Agenzia delle Entrate, tutti i contributi versati all'Enpav sono deducibili dal reddito dichiarato ai fini Irpef. Obbligo e finalità assistenziale alla base della tesi proposta dall'Ente e accolta dal Fisco.

- **La Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole** (n. 954-197049/2009 del 31 dicembre 2009) circa la deducibilità dal reddito dichiarato ai fini Irpef del contributo di solidarietà, versato dai Veterinari iscritti all'Albo professionale, ma non all'Enpav, in ottemperanza al disposto dell'art. 11, comma 4 della Legge 12 aprile 1991, n. 136.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è giunta a seguito di un apposito quesito sollevato dall'Enpav al fine di venire incontro a tutti quei veterinari che mediante il versamento del contributo di solidarietà contribuiscono al finanziamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dall'Ente sostenendo un costo, dovuto al fatto che il contributo in questione, oltre a non essere ripetibile, sino a questo momento non era considerato neanche deducibile. Si tratta quindi di **un nuovo importante traguardo, che segue la pronuncia dell'Agenzia delle Entrate in merito alla deducibilità del contributo integrativo**, e che è espressione dell'impegno che l'Ente costantemente sostiene per la tutela degli interessi degli appartenenti alla Categoria dei Veterinari.

Per sostenere la tesi della deducibilità del contributo, l'Enpav, ha portato all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria i seguenti argomenti: da un lato, l'obbligatorietà del versamento dello stesso e dall'altro la finalità di tipo assistenziale che lo contraddistingue.

Sotto il profilo dell'obbligatorietà del versamento si ricorda, infatti, che l'art. 11, comma 4 della Legge n. 136/1991, prevede che tutti i



Veterinari iscritti all'Albo professionale ma non all'Ente sono tenuti al pagamento “*di un contributo di solidarietà pari al 3% del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue*”. **La misura minima del contributo per l'anno 2009 è stata di 195 euro**, a seguito degli aumenti dovuti alla perequazione annuale proporzionale all'indice Istat.

Circa la natura assistenziale del contributo, giova invece richiamare l'art. 39 del Regolamento di attuazione allo Statuto dell'Ente, il quale stabilisce che “*Agli iscritti, che colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità versino in precarie condizioni economiche, ai beneficiari di qualsiasi tipo di pensione*

La previdenza

CHI VERSA IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ



I soggetti tenuti al versamento del contributo di solidarietà che potranno beneficiare dell'agevolazione sono: **1. I veterinari cancellati dall'Enpav** ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge n. 136/1991, ossia i Veterinari iscritti per la prima volta all'Albo professionale dopo il 27 aprile 1991, che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o autonomo per la quale sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; **2. I veterinari iscritti anche in Albi e Casse relative ad altre professioni che hanno optato per la non iscrizione all'Enpav** ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 136/1991; **3. I veterinari che hanno raggiunto l'età pensionabile senza aver maturato l'ulteriore requisito dell'anzianità iscrivibile e contributiva**, necessario per l'erogazione del trattamento pensionistico (art. 6 del Regolamento di attuazione allo Statuto Enpav).

erogata dall'Ente, ai superstiti che si trovino in particolari condizioni di bisogno, nonché a coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, ed ai loro familiari, possono essere concesse indennità una tantum o provvidenze a carattere continuativo”.

Tenuto conto delle argomentazioni fornite dall'Ente, e considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 sono oneri deducibili dal reddito complessivo “*i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.*”, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che il contributo di solidarietà, **essendo un contributo obbliga-**

torio ed avendo una finalità assistenziale, è deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef.

Grazie a tale parere, quindi, è ora possibile affermare, che tutti i contributi versati all'Enpav (**contributo soggettivo** minimo ed eccedente, contributo **di maternità**, contributo **di solidarietà** e contributo **integrativo minimo**, questo ultimo, tuttavia, solo in ipotesi limitate) possono essere dedotti dal reddito dichiarato ai fini Irpef, con conseguente risparmio in termini fiscali per quanti li versano.

* Capo Area Direzione Contributi